

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Urbanistica**

Prot. n.55/39185/2012

**OGGETTO: COMUNE DI ROMANO CANAVESE - PROGETTO PRELIMINARE -
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DELLA REGIONE PIEMONTE -
REVISIONE COMPLETA DEL P.R.G.C. – OSSERVAZIONI.**

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare delle controdeduzioni alle osservazioni della Regione Piemonte inerente il progetto definitivo della Revisione Completa del P.R.G.C., adottato dal Comune di Romano Canavese, con deliberazione del C.C. n. 1 del 05/01/2012, trasmesso alla Provincia in data 08/03/2012 ai sensi del comma 15 art. 15 della L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2);
(Prat. n. 04/2012)

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il progetto preliminare delle controdeduzioni alle osservazioni della Regione Piemonte inerente il progetto definitivo di Revisione Completa del P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 1 del 05/01/2012 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare delle controdeduzioni alle osservazioni della Regione Piemonte inerente il progetto definitivo di Revisione Completa del P.R.G.C. vigente, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C.:

- accogliendo alcune osservazioni della Regione Piemonte sono state stralciate aree residenziali mentre sono state individuate le aree a Servizi *SPa 0323* e *SPa 0324*, **incompatibili con le Prescrizioni che esigono attuazione di cui al comma 1 art. 15, comma 8 art. 17 e commi 9-10 art. 21 delle N.d.A. del PTC2**; inoltre, la scelta di confermare il nuovo impianto residenziale *CRIII 310* al confine con il Comune di Strambino, risulta **incompatibile con le Prescrizioni che esigono attuazione di cui al comma 1 art. 15 e comma 8 art. 17 delle N.d.A. del PTC2**;
- revisione di alcune proposte inerenti il settore produttivo e terziario, in particolare per l'ambito:
 - *TR227* (ex stabilimento Olivetti), viene rimandata qualsiasi determinazione, consentendo la manutenzione straordinaria;
 - *DIII 108* viene stralciato rilocalizzando parte della capacità edificatoria in ambiti per attività produttive già consolidate;

- *DIII 315* viene confermato;
- *DII 080* viene riclassificato in "*zona produttiva in area agricola DV*".
- per una maggiore tutela dei beni culturali e ambientali sono stati integrati gli articoli 54-55-56 delle N.T.A. e in relazione agli edifici individuati ai sensi dell'art. 24 della L.U.R., sono stati migliorati gli art. 28 e 55 delle N.T.A.;
- sono state integrate le Norme inerenti la disciplina regionale sul commercio, il PAI e l'acustica, oltre a modificare ed integrare il Rapporto Ambientale;

preso atto che ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008 la Variante in questione è assoggetta alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);

visti:

- il 6° comma dell'art. 15 L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, il quale consente alle Province la facoltà di formulare osservazioni sui Piani regolatori e loro Varianti;
- gli artt. 19 e 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale prot n. 294297 del 26/10/2004, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali, e loro varianti;
- Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, (ai sensi del comma 6 dell'art. 15 L.R. n. 56/77 e s.m.i.), in merito alle controdeduzioni alle osservazioni della Regione Piemonte inerente il progetto definitivo di Revisione Completa del P.R.G.C., adottato dal Comune di Romano Canavese con deliberazione

C.C. n. 1 del 05/01/2012, le seguenti osservazioni a titolo di apporto collaborativo:

- a) la scelta di confermare l'area di nuovo impianto produttivo *DIII 315* "...attigua ad analoga area ricadente in territorio di Strambino..." e in quanto già prevista dal P.R.G.C. vigente (emerso nella fase istruttoria della Variante) andrebbe rivalutata sulla scorta dell'osservazione della Regione Piemonte e di alcune prescrizioni che esigono attuazione del PTC2 (Ved. comma 8 art. 17 e il comma 6 art. 24 delle N.d.A. del P.T.C.2). In particolare, l'ambito in questione risulterebbe a ridosso di una attività commerciale (presente nel Comune di Strambino), prossima ad un'area residenziale con possibili incompatibilità acustiche, per questo sarebbe opportuno un'ulteriore valutazione da parte dell'Amministrazione comunale nel riconoscere l'area *DIII 315*. Si osserva che la scelta di adottare una Revisione Completa del P.R.G.C., consente anche di rivedere previsioni inattuato del P.R.G.C. vigente, stralciando vecchie proposte ed eventualmente proponendone di nuove, evitando sfrangiamenti, compattando le aree urbanizzate e destinando preferibilmente ad usi agricoli suoli con buona fertilità, come in questo caso;
- b) si ricorda l'art. 7 "*Indirizzi per i piani di settore*" delle N.d.A. del PTC2, in cui è citato: "*Il PTC2 recepisce e fa proprie, con la valenza che caratterizza le stesse, le disposizioni dei seguenti Piani di settore e loro varianti:.....d) Variante al PTC2 denominata "Variante in tema di stabilimenti a rischio di incidente rilevante [di seguito denominata Variante Seveso] ",approvata con D.C.R. n. 23-4501 del 12 ottobre 2010 e pubblicata sul B.U.R. n. 43 del 28/10/2010.....*". Quanto sopradetto, renderebbe opportuno regolamentare l'insediamento di nuove attività produttive a Rischio di Incidente Rilevante (R.I.R.) e identificare i nuovi stabilimenti "sottosoglia" (intesi come nuovi insediamenti o ampliamento degli esistenti), ai sensi dell'art. 19 delle N.d.A. della "*Variante Seveso*" al PTC2. A riguardo delle aziende "sottosoglia", si rammenta quanto citato nella D.G.P. n. 391 – 19606 del 17/05/2012 punto h) ed in particolare: "*.....i Comuni dovranno prevedere l'adeguamento della modulistica impiegata per l'ottenimento di qualsiasi titolo abilitativo affinché il richiedente dichiari esplicitamente l'appartenenza o meno a categorie di cui ai punti a, b, c, d del citato articolo 19.*". Qualora, ai sensi della "*Variante Seveso*" al PTC2, l'attività produttiva venisse classificata tra le aziende "sottosoglia", non potrà essere autorizzato l'ampliamento o l'insediamento se sono presenti nel raggio di 100 o 200 m (in funzione delle tipologie di prodotti detenuti in azienda) elementi territoriali vulnerabili di tipo A o B oppure se l'attività produttiva ricade nelle zone ad altissima vulnerabilità ambientale; potrà ottenere un'autorizzazione condizionata se l'attività economica fosse compresa in zone a rilevante vulnerabilità ambientale. Infine, ai sensi dell'art. 20 delle N.d.A. della Variante Seveso, il nominativo dell'attività soggetta all'art. 19 sopraccitato, dovrà essere comunicato a cura dei Comuni alla Provincia per consentire il monitoraggio del PTC2;
- c) inoltre, in riferimento all'art. 62 delle N.T.A. in progetto, si suggerisce di valutare l'opportunità di regolamentare l'installazione di impianti per la trasmissione e ricezione di emissioni elettromagnetiche ai sensi delle Legislazione Nazionale e Regionale vigente in materia;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata l'incompatibilità al progetto preliminare delle controdeduzioni alle osservazioni della Regione Piemonte inerente il progetto definitivo di Revisione Completa del P.R.G.C. con il "PTC2";

3. **di trasmettere** al Comune di Romano Canavese la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 02/10/2012

Il Dirigente
(Arch. Gianfranco Fiora)
F.to in originale